

TRIBUNALE DI LANCIANO

*RELAZIONE DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE
DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI
DEL CONSUMATORE*

ART.68 E 69 DEL D. Lgs 12 gennaio 2019, n. 14

Giudice:	Dott.ssa Chiara D'Alfonso
Procedura:	Nr. 544 (105/L)
Gestore della Crisi:	Dott.ssa Graziella Cianfrone
Debitore:	Sig. Domenico Piccirilli

La sottoscritta Dott.ssa Graziella CIANFRONE, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lanciano (CH) al n. 145/A, al Registro dei Revisori Contabili di cui al D.M. 12.04.1995, con decreto del Ministero della Giustizia del 23.07.02 al n. 125999, all'Elenco dei Gestori al n°77 dal 05.05.2016, con studio in Lanciano (CH), Via G. Marsilio n. 3/A, Codice Fiscale CNFGZL69B41E435Y, PEC: graziella.cianfrone@pec.it, nominata gestore della crisi nel procedimento n°544 del 16.11.2022 dall'associazione O.C.C. Commercialisti Associati Avezzano, Chieti, Lanciano, Pescara, L'Aquila e Sulmona, incaricata di redigere il Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore, ai sensi del D.lgs. 12 gennaio 2019, n.14, dal Debitore Sig. Piccirilli Domenico, rappresentato e difeso dall'Avv. Barbara Rosati, C.F. RSTBBR70C47E435A, elettivamente domiciliato presso lo Studio in Lanciano (CH), Via Cacciaguerra 1/A, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC: barbararosati@pec.giuffre.it

La scrivente, preliminarmente dichiara:

- di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.28 della L.F.;
- che non sussistono, riguardo alla sua persona, condizioni d'incompatibilità per l'espletamento dell'incarico;
- che non si trova in situazioni di conflitto d'interesse;

premesse che

- l'istante non può essere assoggettato a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla L. 3/2012 e del D. Lgs 14/2019;
- l'istante non ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti alla presente richiesta a procedure di composizione della crisi o liquidazione del patrimonio, di cui alla legge 3/2012 e al D. Lgs 14/2019;
- l'istante non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 R.D. 16/03/1942 n. 267 o del D. Lgs 14/2019, né assoggettabile;

- l'istante versa in una situazione di sovraindebitamento, di squilibrio finanziario sopraggiunta per cause non dovute ad imprudenza negli investimenti, quanto piuttosto per cause indipendenti alla sua volontà e riconducibili ad eventi accidentalmente verificatesi e non prevedibili.
- la legge consente al debitore di presentare al Tribunale competente un Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore stipulato con i creditori.

Il debitore, Sig. Piccirilli Domenico, si trova in una situazione di sovraindebitamento e ha dato avvio alla procedura in oggetto presentando la richiesta della nomina di un professionista, quale "Gestore della Crisi", per gestire la propria situazione di crisi. Di fatto, il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza ha previsto una procedura semplificata, quale **la ristrutturazione dei debiti del consumatore**, procedura di maggior favore rispetto a quella del concordato minore, in quanto svincolata dall'approvazione dei creditori e ancorata alla sola valutazione del giudice, garanzia di maggiore obiettività.

L'istante Piccirilli Domenico, nella sua qualità di Consumatore, nato in data 05/09/1954 a Lanciano (CH), codice fiscale PCCDNC54P05E435T, identificato con carta d'identità n. CA73551CK rilasciata dal Comune di Lanciano (CH) In data 09/10/2018, con scadenza in data 05/09/2029, coniugato con la Sig.ra [REDACTED], casalinga disoccupata, nata in data 19/03/1958 a Lanciano (CH), codice fiscale [REDACTED], identificata con carta d'identità nr. [REDACTED] rilasciata dal Comune di Lanciano (CH) in data 28/03/2023, entrambi residenti in Lanciano (CH), in Vico 5 S. Lorenzo, n.7. **(All. 1, 2 e 3)**

Attualmente il Signor Piccirilli è pensionato dal maggio 2012 con una pensione media netta di circa € 1.400 sulla quale grava una cessione del quinto dell'importo di €

295,00. **(All. 4, 5, 6, 7)** L'abitazione del nucleo familiare, composto dai soli coniugi, è di loro proprietà.

Dall'esame della documentazione raccolta e a seguito degli incontri avvenuti, la scrivente ritiene corretta l'adesione al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 68 e 69 del D. Lgs 12 gennaio 2019, n.14.

**CAUSE DELL'INDEBITAMENTO, RAGIONI DELLA CRISI E DILIGENZA
NELL'ASSUNZIONE DELLE OBBLIGAZIONI – RESOCONTO DELLA SOLVIBILITA' DEL
RICORRENTE NEGLI ULTIMI NOVE ANNI.**

In data **06/07/2011** entrambi i coniugi hanno contratto mutuo nr. 08/03591372 presso la Banca Popolare di Ancona Spa dell'importo originario di € 75.000,00 "*per sopperire a necessità finanziarie connesse alla realizzazione di un investimento immobiliare da adibirsi a casa d'abitazione*" **(All.8)**

Detto mutuo, infatti, era scaturito dall'esigenza di ottenere liquidità da corrispondere a titolo di conguaglio nella permuta ripassata in data 6/7/2011 tra i sig.ri Pierluigi Domenico e Piccirilli Domenico (Rep. 65189 Notaio Giuseppe Sorrentini) **(All.9)**

In conseguenza, veniva iscritta ipoteca volontaria, in favore della Banca Popolare di Ancona Spa, per € 150.000 sull'immobile oggetto di permuta, di cui al Fg. 25, p.lla 380, sub 4 sito in Lanciano, Vico 5 san Lorenzo, 7.

Il suddetto mutuo, come i prestiti personali di cui in seguito si dirà, è in corso di regolare e puntuale pagamento secondo il piano di ammortamento ed il saldo residuo ammonta (s. e & o.) ad € 45.382,16. Pertanto, tale mutuo, non è ricompreso all'interno della procedura.

In data 20/10/2014 Findomestic Spa ha concesso all'istante un prestito personale dell'importo originario di € 21.000 (tan 08,46% TAEG 08,80%) da corrispondersi in

120 rate dell'importo di € 276,90 con scadenza il giorno 5 del mese, per un importo totale, comprensivo di interessi, pari ad € 33.228,00 **mediante addebito diretto su c/c.**

Detto finanziamento è stato estinto mediante concessione da parte di Findomestic in data 22/06/2015 di nuovo finanziamento dell'importo originario di € 23.302,94 (tan 8.985% TAEG 9.37%) da corrispondersi in 120 rate dell'importo di € 295,00 con scadenza ultimo giorno del mese, per un importo totale, comprensivo di interessi, pari ad € 35.400 **mediante cessione del quinto della pensione.**

In particolare, la somma finanziata è stata destinata per € 20.283,81 all'estinzione del finanziamento contratto nell'ottobre 2014 ed € 3.019,13 a liquidità ulteriore.

I finanziamenti sopra descritti si erano resi necessari per sostenere i figli, i quali a distanza di alcuni mesi l'uno dall'altro tra il 2014 ed il 2015, hanno contratto matrimonio, costituito un nuovo nucleo familiare, provveduto all'acquisto di arredi per le proprie abitazioni e sostenuto spese per la celebrazione del matrimonio stesso.

Il saldo residuo di detto finanziamento - in corso di regolare ammortamento - salvo errori, dovrebbe ammontare ad € 8.400.

In data **22/10/2019** la stessa FINDOMESTIC SPA ha concesso al signor Piccirilli altro prestito personale dell'importo originario di € 7.000 (tan 9,2%, taeg 9,60%) da corrispondersi in nr. 72 rate dell'importo cadauna di € 126.90, con scadenza il giorno 5 di ogni mese, per un importo totale, comprensivo di interessi pari ad € **9.136,80** mediante addebito su c/c.

Detto prestito si era reso necessario al fine di ottenere liquidità visto che già nell'ottobre 2019, a fronte della sola entrata costituita dalla propria pensione, l'istante riscontrava difficoltà nel provvedere al regolare pagamento delle rate del mutuo a tasso variabile e del finanziamento con cessione del quinto e far fronte alle esigenze del proprio nucleo familiare.

Il saldo residuo, salvo errori, dovrebbe ammontare ad € 4.200,00, anch'esso in corso di regolare pagamento.

In data **11/12/2019** ancora Findomestic Spa ha concesso all'istante altro prestito personale dell'importo originario di € 4.500, (tan9,48%, TAEG 9,90%) da corrispondersi in 72 rate dell'importo di € 82,20 cadauna con scadenza il giorno 5 di ogni mese, per un importo totale di € **5.918,40**.

Detto finanziamento è stato destinato dal sig. Piccirilli all'acquisto di un autoveicolo usato, dal momento che quello di sua proprietà era stato oggetto di furto.

Il saldo residuo del finanziamento - in corso di regolare pagamento- salvo errori, dovrebbe ammontare ad € 2.770.

In data **16/04/2020** Findomestic Spa ha concesso l'ulteriore finanziamento dell'importo originario di € 11.700,00 (tan 7,95%, taeg 8,25%) da corrispondersi in nr. 84 rate dell'importo cadauna di € 196,70 con scadenza il giorno 5 di ogni mese, per un importo totale di € **16.522,80**.

Tale ultimo finanziamento, erogato proprio nell'immediatezza della emergenza epidemiologica si era reso indispensabile per il signor Piccirilli non solo per far fronte alle esigenze del nucleo familiare ma anche e soprattutto per reperire liquidità che gli consentisse di provvedere al pagamento di tutti i finanziamenti erogati in precedenza del medesimo soggetto, ossia Findomestic Spa.

Il saldo residuo, salvo errori, dovrebbe ammontare ad € 8.556,00.

Tutti i finanziamenti di cui si è fatta menzione sono in corso di regolare pagamento, conseguendone che- ad oggi - l'istante non risulta essere stato ancora costituito in mora, malgrado con estremo affanno riesca a corrispondere tutte le rate, anche comprimendo i propri fabbisogni.

Il totale complessivo dell'esposizione debitoria pertanto ammonta (s.e. & o.) ad € 69.308,16 malgrado ancora in corso di regolare pagamento.

Il signor Piccirilli, infatti, pur non risultando ancora essere stato costituito in mora, sostiene a fatica il pagamento della rate complessive mensili a fronte della sola propria unica entrata, costituita dalla pensione.

Alla luce dei fatti esposti, emerge che nel caso di specie ricorre il presupposto oggettivo dello stato di **sovraindebitamento** cioè una **“situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”**.

Emerge, inoltre, la ricorrenza del presupposto soggettivo, trattandosi all'evidenza di un consumatore e di debitorie derivanti appunto da esigenze personali e del proprio nucleo familiare.

A fronte dell'oggettivo indebitamento in cui versa, il debitore è intenzionato a proporre un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, quale modalità di composizione del proprio sovraindebitamento al fine di assicurare la soddisfazione,

seppur parziale, del ceto creditorio, conservando per sé e per la propria famiglia una quota di reddito sufficiente alle esigenze fondamentali della vita.

E' altresì intenzione del signor Piccirilli, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 comma 5 CCII prevedere, nella suddetta proposta, al rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale.

La proposta contemplerebbe la messa a disposizione dei creditori dell'unica entrata mensile costituita dalla pensione ad eccezione della quota di reddito necessaria al sostentamento del nucleo familiare, nonché quella destinata al pagamento della rata del mutuo ipotecario.

**OMESSA VALUTAZIONE DA PARTE DI FINDOMESTIC DEL MERITO CREDITIZIO:
CONSEGUENZE SULL'INDEBITAMENTO DEL RICORRENTE**

E' di tutta evidenza che il signor Piccirilli non abbia colposamente cagionato il sovraindebitamento in considerazione della natura dei debiti contratti e delle circostanze che lo hanno indotto a sottoscrivere i finanziamenti, dimostrando l'opportuna diligenza nell'assumere le obbligazioni.

Di fatti, alla luce del quadro descritto merita, pertanto, **opportuna valutazione il contegno assunto dai soggetti finanziatori**, o meglio dall'unico soggetto, trattandosi di finanziamenti concessi dalla sola Findomestic Spa, che ha avuto **un evidente ruolo nel cagionare il sovraindebitamento dell'istante**.

Sul punto, si precisa che l'art. 124-bis T.U.B. prevede, al primo comma, che *“prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”*.

Sussiste, pertanto, uno specifico obbligo del finanziatore di acquisire informazioni relative alla situazione finanziaria del richiedente prima di erogare un finanziamento.

La *ratio* della disposizione è quella di tutelare sia interessi privatistici, mediante la tutela del consumatore, il quale deve essere posto nelle condizioni di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto, che pubblicistici, connessi al mercato creditizio.

In coerenza con la predetta *ratio* l'intermediario, sulla base delle informazioni di cui può disporre, deve, pertanto, negare il finanziamento nel caso in cui sia necessario per la tutela degli interessi protetti dal proprio ufficio.

Dalla lettura coordinata della citata disposizione con il terzo comma dell'art. 68 CCII deriva che il sovraindebitamento derivante dalla stipula di un contratto di finanziamento in violazione dell'art. 124-bis T.U.B. è riconducibile solo ed esclusivamente all'intermediario finanziario.

Il consumatore non può, dunque, essere ritenuto in colpa per essersi rivolto all'intermediario ed aver fatto affidamento sulla capacità di quest'ultimo di valutare il proprio merito creditizio.

La citata norma, infatti, prevede espressamente che l'OCC nella sua relazione debba indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, **valutato in relazione al suo reddito disponibile**, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.

Nel caso di specie, alla stregua dei parametri forniti dalla stessa norma emerge come il merito creditizio dell'istante non sia stato valutato dal finanziatore, conseguendone che **egli non ha colposamente determinato il sovraindebitamento** per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, avendo domandato l'accesso al mercato creditizio tramite

intermediari qualificati i quali avevano gli strumenti e le informazioni per valutare il merito creditizio del richiedente.

In effetti, **tutti i finanziamenti sono stati erogati con il meccanismo di una sorta di "rilancio" dei precedenti finanziamenti, innescando un meccanismo a spirale e determinando irreversibilmente l'indebitamento del signor Piccirilli.**

Dall'esame degli stessi, emerge con evidenza come Findomestic, nella concessione di ogni singolo finanziamento, non abbia mai valutato il merito creditizio dell'odierno istante.

Appare opportuno valutare attentamente anche le condizioni contrattuali dei predetti prestiti personali e valutare se non ricorrano ipotesi di illegittimità nell'indicazione del TAEG o nella determinazione della misura degli interessi.

A tal proposito si fornisce l'elenco dei creditori unitamente alle informazioni e documentazioni (fornite dai creditori stessi) relative a tutti i finanziamenti posti in essere dal Debitore:

CREDITORI	ACCERTATO
Agenzia delle Entrate – Riscossione	78,74 €
Soget - Tributi locali (TARI)	381,03 €
Regione Abruzzo - Tassa automobilistica regionale	71,71 €
Findomestic	23.296,90 €
TOTALE	23.828,42 €

(All.10, 11, 12, 13)

Il credito vantato dall'Agencia delle Entrate Riscossione è costituito da una componente assistita da privilegio e l'altra da chirografo.

I debiti verso la Soget, costituiti dall'imposta TARI 2020, 2021 e 2022, sono assistiti da privilegio.

I restanti debiti, ossia quelli verso la Regione Abruzzo e verso Findomestic sono chirografi.

INDICAZIONE PRESUNTA DEI COSTI DELLA PROCEDURA.

Si stima la voce “Spese di giustizia e procedura” nella misura complessiva di Euro **3.101,83**, comprensiva dei compensi OCC, professionista che ha prestato assistenza legale e spese di tenuta conto, come da specifica tabella di seguito indicata:

SPESE DI GIUSTIZIA E PROCEDURA	TOTALE
Gestore della Crisi	1.872,27 €
Legale	729,56 €
Spese di tenuta conto (per la durata presunta della procedura – 4 anni)	500,00 €
TOTALE	3.101,83 €

(All.14 e 15)

Si precisa quanto segue:

euro 1872,27 importo comprensivo di cassa di previdenza professionale ed I.V.A., quale compenso del Gestore della crisi;

euro 729,56 importo comprensivo di spese generali, cassa di previdenza professionale ed I.V.A., quale compenso spettante l'attività di assistenza legale;

euro 500,00 importo, che si presume calcolato approssimativamente in base alle esperienze pregresse, relativo alle spese di tenuta del conto corrente bancario.

Tutte le spese sopra enunciate sono considerate **prededucibili**.

SITUAZIONE REDDITUALE DELLA FAMIGLIA PICCIRILLI

Il ricorrente convive con la moglie _____, casalinga disoccupata.

Il reddito conseguito dal Signor Piccirilli è utilizzato per il sostegno personale e del coniuge. Di seguito si riporta la capacità reddituale media del Signor Piccirilli, derivante dai cedolini della pensione riferiti ai mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2023.

	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	TOT. MEDIO MENSILE
Piccirilli Domenico	1.371,68	1.371,67	1.377,59	1.373,65

Il Signor Piccirilli si è sempre impegnato, per quanto possibile, a saldare i propri debiti e a garantire, sia per sé stesso che per la moglie, una vita quanto meno dignitosa, anche a fronte di numerose rinunce personali e ad un'importante razionalizzazione delle spese correnti.

GIUDIZIO SULLA FATTIBILITÀ E SOSTENIBILITÀ DEL PIANO COME PROPOSTO

	Debito al 22/03/2023	Natura Crediti	%	Debiti da saldare	Entrate
Spese procedura OCC	1.872,27 €	prededuzione	100%	1.872,27 €	
Spese legali	729,56€	prededuzione	100%	729,56 €	
Spese di tenuta conto	500,00 €	prededuzione	100%	500,00 €	
Totale prededuzione					3.101,83 €
Ag. Entrate Riscossione	53,10 €	privilegio	100%	53,10 €	
Ag. Entrate Riscossione	25,64 €	chirografo	10%	2,56 €	
Soget	381,03 €	privilegio	100%	381,03 €	
Regione Abruzzo Tassa automobilistica	71,71 €	chirografo	10%	7,17 €	
Findomestic	23.296,90 €	chirografo	10%	2.329,69 €	
Totale passività					2.773,55 €
Totale passività Piano					5.875,38 €
Totale Rate Accantonate (€122,40 x 12mesi x 4 anni)				5.875,38 €	
Totale Attività Piano					5.875,38 €

GIUDIZIO SULLA PROBABILE CONVENIENZA DEL PIANO PER I CREDITORI

La proposta del Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore prevede il pagamento dei debiti mediante la cessione volontaria di una parte della pensione. Il debitore si impegna a corrispondere la somma mensile di Euro 122,40, in numero di 48 rate mensili attraverso l'apertura di un conto intestato alla procedura, con la prima rata a decorrere dalla data di omologa del piano, fino al suo completamento; si precisa che l'importo mensile messo a disposizione dal Ricorrente e dal suo nucleo familiare rappresenta il massimo sforzo finanziario sostenibile.

CONCLUSIONI

Il fine della presente relazione è quello di rendere un giudizio obiettivo circa la probabilità di realizzazione della proposta del piano, giudizio basato sugli strumenti della tecnica professionale.

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte,

premesse tutto quanto sopra

il sottoscritto Gestore della Crisi nella persona della Dott.ssa Graziella Cianfrone, vista la domanda presentata dal Sig. Piccirilli Domenico, tenuto conto che sussistono i requisiti per l'accesso alla procedura, dichiara verificata la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, giudicati completi e attendibili.

Alla luce di quanto fin qui esposto, il Signor Piccirilli

CHIEDE

Che l'III.mo Tribunale adito, previo ogni incombenza di rito ed ogni provvedimento opportuno,

VOGLIA

- 1) dichiarare l'apertura della procedura nei termini proposti dallo stesso e validati dal Gestore della Crisi nominato Dott.ssa Graziella Cianfrone;
- 2) disporre che dal momento della dichiarazione di apertura del piano non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori e in particolare.

Con osservanza

Lanciano, li 30 marzo 2023

Il Gestore
Dott.ssa Graziella Cianfrone

